



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2008
(OR. fr)**

9372/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0231 (AVC)**

RHJ 3

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri,
da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Giordania un protocollo che modifica gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, in particolare l'accordo di associazione euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) Il testo del protocollo negoziato con il Regno hascemita di Giordania prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
- (4) Il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

* Cfr. documento n. 14966/07.